

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002473	12/12/2023

OGGETTO: SPPA – ADOZIONE REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE E SVAPARE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230003000 DEL 11/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 12/12/2023 11:26 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 12/12/2023 12:34 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 12/12/2023 17:02 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 12/12/2023 16:55 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 12/12/2023 17:03
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	SPPA – ADOZIONE REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE E SVAPARE
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n.239/DG del 16/92/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Direttore Unità Operativa Complessa - Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale - e della proposta formulata dal Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

- L'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro;
- il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti devono attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente (effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo quale agente cancerogeno ed adozione delle misure generali di prevenzione primaria finalizzate all'eliminazione del rischio);
- La sanzione stabilita dalla Legge nr.3 del 16/01/2003 per il mancato rispetto del divieto di fumo è di carattere amministrativo ed oltre a tale sanzione, al lavoratore che trasgredisce al divieto di fumo negli ambienti in cui tale divieto è vigente, può essere contestata anche la violazione dell'art.20 comma 2 lettera b "Obblighi dei Lavoratori" del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- Relativamente all'impiego di sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro la commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (istituita ai sensi dell'art.12 comma 2 del TU 81/08 con decreto direttoriale del 28/09/2011) ha chiarito (con l'interpello nr. 15/2013) che l'uso delle sigarette elettroniche può essere vietato in azienda ovvero consentito solo previa valutazione dei rischi.
- la Commissione Europea incaricata di valutare i rischi sanitari emergenti (Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks – SCHEER) ritiene (parere definitivo del 16 aprile 2021) che esistano "forti" elementi di prova del rischio di avvelenamento e lesioni a causa di ustioni ed esplosioni, unitamente a rischi (da basso a moderato) connessi all'esposizione "passiva" del "vapore" emesso dalle sigarette elettroniche

Richiamati:

- l'art.2087 del Codice Civile
- la Legge n. 3/2003 "Tutela della salute dei non fumatori"
- la Legge n. 584/1975 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- il Decreto Legislativo nr.6 del 12 gennaio 2016, con particolare riferimento all'art.24 "Riduzione dell'offerta e tutela dei minori"

- il Decreto Legislativo nr. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
- l'interpello 15/2023 della Commissione per gli interpelli
- il parere definitivo della Commissione Europea che valuta i rischi sanitari emergenti (Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks – SCHEER) rilasciato in data 16/04/2021

Considerato che:

- Il già citato Decreto Legislativo nr. 6 del 12.01.2016, integrando il comma 1 bis dell'art. 51 della Legge nr.3 del 16.01.2003, ha ampliato il divieto di fumare: "alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS";
- I livelli di rischio valutati dalla su citata Commissione Europea, relativamente all'uso di sigarette elettroniche, non sono accettabili in ambiente sanitario

Dato atto che:

- La UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, di concerto con la UOC Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria e la UOC Medicina Forense, Gestione del Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha elaborato il "Regolamento per il Divieto di Fumare e di Svapare¹" versione 00 , emissione del 06/12/2023 (allegato A alla presente Delibera) da applicarsi in tutte i locali interni e le pertinenze esterne della ASL Ba. Tale regolamento si applica anche all'uso di sigarette elettroniche in virtù di quanto riportato nel parere della Commissione Europea.
- Al su citato "Regolamento per il Divieto di Fumare e Svapare" è allegato:
 1. Il modello di cartellonistica di divieto (in linea con quanto stabilito dalle linee guida "Hospitality" della Regione Puglia);
 2. il fac simile di "delega ai compiti di vigilanza per il rispetto del divieto di fumare"
 - il su richiamato regolamento è part
- si rende pertanto necessario approvare il "Regolamento per il Divieto di Fumare e Svapare" comprensivo dei suoi allegati (cartellonistica e "delega ai compiti di vigilanza per il rispetto del divieto di fumare e svapare")
- si rende necessario altresì individuare:
 - 1) i delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto come di seguito specificato:

¹ Neoconio, registrato tra i neologismi del vocabolario Treccani, indica l'atto di: "emettere vapore acqueo, eventualmente aromatizzato, tramite uno strumento costituito da una batteria ricaricabile, un circuito elettrico, un filtro e un vaporizzatore"

- Parti comuni, Atri, collegamenti e sotterranei: Società incaricata del Servizio di vigilanza
- Uffici Amministrativi, magazzini, depositi: Direttori/Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa (o loro delegati) cui tali locali afferiscono
- Reperti, Ambulatori, Laboratori, Servizi: Direttori/Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa (o loro delegati) cui tali locali afferiscono

2) i soggetti autorizzati a comminare le sanzioni amministrative :

- il Direttore Sanitario o suo delegato (per i locali dell'ex CTO)
- I Direttori Medici di Presidio Ospedaliero
- I Direttori di Distretto Socio Sanitario
- Agenti della Polizia Amministrativa Locale
- Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

Ritenuto pertanto:

- di dover approvare ed adottare il Regolamento Aziendale per il "Divieto di Fumare e di Svapare" comprensivo dei suoi allegati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- **di adottare** il Regolamento Aziendale per il "Divieto di Fumare e di Svapare" (versione 00 – emissione del 06/12/2023) comprensivo dei suoi allegati;
- **di individuare** i soggetti delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto, come di seguito specificato:
 - Parti comuni, Atri, collegamenti e sotterranei: Società incaricata del Servizio di vigilanza
 - Uffici Amministrativi, magazzini, depositi: Direttori/Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa (o loro delegati) cui tali locali afferiscono
 - Reperti, Ambulatori, Laboratori, Servizi: Direttori/Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa (o loro delegati) cui tali locali afferiscono
- **di individuare** i soggetti autorizzati a comminare le sanzioni amministrative come di seguito specificato :
 - il Direttore Sanitario o suo delegato (per i locali dell'ex CTO)
 - I Direttori Medici di Presidio Ospedaliero (o loro delegato)
 - I Direttori di Distretto Socio Sanitario (o loro delegato)
 - Agenti della Polizia Amministrativa Locale
 - Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

- **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai Delegati del Datore di Lavoro e per loro tramite a tutti gli incaricati e responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto (come individuati dal regolamento) ed agli operatori sanitari.
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Direttore U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e, per suo tramite, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, disponendone al contempo la pubblicazione sul sito web Aziendale;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Sede Legale: Lungomare Starita 6 – 70123 Bari


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

“Regolamento per il Divieto di Fumare e Svapare”

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)


Versione 00 - Emissione del 06/12/2023

 ASL Bari PugliaSalute	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

FIRME


FIGURA	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
Datore di Lavoro	<i>Dr. Antonio SANGUEDOLCE</i>		
RSPP	<i>Dr. Fulvio IM FUCILLI</i>		
Medico Competente Coordinatore	<i>Dr. Francesco POLEMIO</i>		

Approvato il

	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

Indice

0. Premessa	4
1. Finalità e contenuto	5
2. Soggetti obbligati	5
3. Campo di applicazione e termini del divieto	6
4. Cartellonistica di avviso	6
5. Vigilanza sull'osservanza del divieto	7
6. Accertamento dell'infrazione	8
7. Contestazione dell'infrazione	8
8. Sanzioni	8
9. Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione	9
10. Allegato A -1 (Divieto di Fumo)	10
11. Allegato A-2 (Divieto di Svapare)	11
12. Allegato B	12

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

0. Premessa


L'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro;

Il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti devono attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente (effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo quale agente cancerogeno ed adozione delle misure generali di prevenzione primaria) finalizzate all'eliminazione del rischio

Relativamente all'impiego di sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro la commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro (istituita ai sensi dell'art.12 comma 2 del TU 81/08 con decreto direttoriale del 28/09/2011) ha chiarito (con l'interpello nr. 15/2013) che l'uso delle sigarette elettroniche può essere vietato in azienda ovvero consentito solo previa valutazione dei rischi.

La Commissione Europea incaricata di valutare i rischi sanitari emergenti (Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks – SCHEER) ritiene (parere definitivo del 16 april 2021) che esistano "forti" elementi di prova del rischio di avvelenamento e lesioni a causa di ustioni ed esplosioni, unitamente a rischi (da basso a moderato) connessi all'esposizione "passiva" del "vapore" emesso dalle sigarette elettroniche.

I livelli di rischio valutati dalla su citata Commissione Europea, relativamente all'uso di sigarette elettroniche, non sono accettabili in ambiente sanitario.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

Nello specifico il documento in oggetto riproduce i documenti relativi a procedure, protocolli e linee guida generali da seguire all'interno di ciascuna struttura aziendale/unità operativa, come previsti dalla normativa in vigore.

1. Finalità e contenuto

Il presente regolamento, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto per tutte le strutture aziendali e le articolazioni della ASL di Bari:

- Direzione Strategica
- Presidi Ospedalieri
- Dipartimenti
- Distretti Socio Sanitari.

disciplina il divieto di fumare ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, tenuto altresì conto che la Azienda Sanitaria della Provincia di BARI, in ragione dei propri compiti istituzionali, deve promuovere la salute delle persone.


Il presente regolamento si applica anche alle sigarette elettroniche, indipendentemente dalla tipologia di succedaneo del tabacco impiegato¹.

2. Soggetti obbligati

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento:

- tutto il personale dipendente
- le persone ricoverate
- gli utenti
- gli studenti
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nelle strutture della ASL Ba

¹ Preso atto del parere finale emesso il 16 Aprile 2021 dal Comitato Scientifico della Commissione Europea, che valuta i rischi sanitari emergenti (SCHEER - Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) in merito all'uso delle sigarette elettroniche

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

3. Campo di applicazione e termini del divieto

E' fatto divieto di fumare e di "svapare"² in tutti i locali delle strutture della ASL Ba

Il divieto è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

Il divieto di fumo si estende anche a tutte le pertinenze esterne delle strutture in cui si esercita attività sanitaria.

In tali pertinenze esterne è tuttavia possibile l'uso delle sigarette elettroniche

Il divieto si applica inoltre sugli automezzi aziendali.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come nel prosieguo specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

E' altresì vietato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 221/2015, gettare a terra mozziconi.


Considerato che nell'ambito dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura gli utenti, per loro tipologia ed abitudini correlate alle malattie psichiatriche, hanno la necessità ricorrente ed impellente di fumare e che ciò costituisce sovente pratica terapeutica, presso tali Servizi è riservata un'area dedicata dove ai degenti è permesso fumare.

4. Cartellonistica di avviso

Nei luoghi di seguito individuati sono posizionati idonei cartelli (allegato A) riportanti:

- la scritta VIETATO FUMARE – VIETATO SVAPARE ;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare e di svapare;
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975 e Legge n. 3/2003);
- le sanzioni applicabili;

² Neoconio, registrato tra i neologismi del vocabolario Treccani, indica l'atto di: "emettere vapore acqueo, eventualmente aromatizzato, tramite uno strumento costituito da una batteria ricaricabile, un circuito elettrico, un filtro e un vaporizzatore"

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

-l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

I cartelli vengono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area aziendale;
- all'ingresso dei singoli Reparti;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi ai Reparti;
- agli accessi degli uffici amministrativi;
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come ad esempio nei Centri Prelievi, Accettazione, CUP, ecc..

Presso gli accessi alle strutture della ASL Ba e nelle aree esterne devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di fumo e di abbandono di mozziconi a terra.

I posacenere devono essere rimossi.


5. Vigilanza sull'osservanza del divieto

Incaricati e responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto sono individuati:

Parti comuni, Atri, collegamenti e sotterranei: Società incaricata del Servizio di vigilanza

Uffici Amministrativi, magazzini, depositi: Direttori/Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa (o loro delegati) cui tali locali afferiscono

Reparti, Ambulatori, Laboratori, Servizi: Direttori/Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa (o loro delegati) cui tali locali afferiscono

 ASL Bari PugliaSalute	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

6. Accertamento dell'infrazione

Incaricati e responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della applicazione delle sanzioni amministrative sono:

il Direttore Sanitario o suo delegato (per i locali dell'ex CTO)

I Direttori Medici di Presidio Ospedaliero

I Direttori di Distretto Socio Sanitario

Agenti della Polizia Amministrativa Locale;

Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

7. Contestazione dell'infrazione


Gli incaricati e responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione coinvolgo gli Incaricati e responsabili dell'accertamento dell'infrazione di cui al punto precedente che provvederanno alla comminazione della sanzione secondo le normative vigenti e nelle modalità ivi previste.

8. Sanzioni

I trasgressori alle disposizioni dell'art. 3 (divieto di fumo), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Le persone indicate negli artt. 5 e 6, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tali articoli, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 ad euro 2.200,00.

I dipendenti della ASL BARI che non osservino il divieto (sia di fumare che di svapare) commettono altresì violazione dell'art.20 comma 2 lettera "b" del TU 81/08 per la quale è previsto l'arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro e possono altresì


	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del SSN.

9. Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione e la UOC Sorveglianza Sanitaria, organizzeranno iniziative informative/formative rivolte al personale di cui ai precedenti artt. 5 e 6, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del disposto normativo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione e la UOC Sorveglianza Sanitaria e la Direzione Sanitaria si faranno promotrici di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente a ricoprire un ruolo di modello- esempio di non fumatore, nei confronti degli assistiti, al fine di incentivare la disabitudine al fumo e responsabilizzare in merito al rispetto ed all'osservanza del divieto. In particolare l'attività verrà inserita nel programma del corso di formazione per il personale di nuovo inserimento.

	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

10. Allegato A -1 (Divieto di Fumo)

vietato fumare

no smoking

legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 51 e s.m.i., d.l. n. 6 del 12 gennaio 2016, art. 24




sanzione amministrativa *administrative sanction*

27,50 € → 275,00 €

la sanzione raddoppia in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e bambini fino ai 12 anni
the sanction is doubled in the presence of women who are in a visible state of pregnancy and children up to 12 years old

delegato alla vigilanza *delegate for supervision*
 (delibera / *resolution* n. _____)

(cm 30x30 - secondo le linee guida "Hospitality(*)")

	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023


11. Allegato A-2 (Divieto di Svapare)

vietato svapare
no vaping
 art.2087 C.C. ed artt.15 e 225 del D.Lgs.81/08 e s.m.i



sanzione amministrativa *administrative sanction*
 ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa
administrative sanctions provided for by current legislation will be applied to violators

delegato alla vigilanza *delegate for supervision*
 (delibera / *resolution* n. _____)

	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO "PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE AZIENDALI" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	VERSIONE	00
	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari	EMISSIONE DEL	06/12/2023

12. Allegato B

DELEGA AI COMPITI DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE E SVAPARE

(Legge 16 gennaio 2003, n. 3)

Il sottoscritto _____ nella qualità di legale rappresentante della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

- Vista la L.11 novembre 1975, n. 584;
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995;
- Visto l'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003;
- Visto l'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province auto-nome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela e della salute dei non fumatori;

DELEGA

Il Dr. _____ in qualità di Direttore/Responsabile UO _____, che accetta, a vigilare sull'osservanza delle disposizioni in merito al divieto di fumo nei luoghi di lavoro afferenti alla UO di competenza.

Si precisa che il Suo compito riguarderà:

- la vigilanza all'applicazione del divieto di fumare e di svapare;
- il richiamo all'osservanza dei trasgressori;
- la cura che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati di accertare e contestare la violazione compiuta.

Data _____

Firma e data di accettazione delega

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20230003000 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002473 DEL 12/12/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Teofilo Giuseppe	 Firmato digitalmente il 11/12/2023 11:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Fucilli Fulvio Italo Maria	 Firmato digitalmente il 11/12/2023 12:21